

**Piano interno per le ipotesi di cessazione o
variazione sostanziale degli indici di riferimento**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2019

ai sensi dell'art. 28, § 2, del Regolamento UE 2016/1011 (BMR – Benchmark Regulation)

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui la Banca) di "indici di riferimento", intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un contratto o uno strumento finanziario; ad esempio, nel caso di applicazione di tassi d'interesse c.d. "indicizzati".

Tra i "contratti finanziari" che rientrano nello spettro di operatività del Regolamento vi sono i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD - Consumer Credit Directive) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD - Mortgage Credit Directive); la normativa dispiega effetti anche sui contratti di apertura di credito e per gli sconfinamenti in conto corrente sempre con riferimento a rapporti in essere con soggetti consumatori. Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (come modificato a seguito del recepimento del BMR), la documentazione precontrattuale relativa alle predette tipologie di contratti di credito (SECCI, fogli informativi, etc.) deve contenere specifiche informazioni circa gli eventuali indici di riferimento utilizzati, ivi inclusa l'identificazione del relativo gestore, le modalità di rilevazione e di eventuale sostituzione in caso di cessazione o sostanziale modifica dell'indice utilizzato.

Il Regolamento, tra l'altro, ha introdotto, a carico delle Banche che si avvalgono di uno o più indici di riferimento, l'obbligo di adottare e mantenere Piani interni che indichino, fra l'altro, le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziali variazioni di un indice di riferimento utilizzato. Per "cessazione" si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore; per "variazioni sostanziali", invece, si intendono le modificazioni rilevanti circa le metodologie di rilevazione e determinazione

dell'indice, non anche le variazioni quantitative dell'indice che sono legate alla naturale fluttuazione giornaliera dei parametri di riferimento.

Nel prospetto di seguito riportato, vengono illustrate le attività che Banca Ifigest, per mezzo delle strutture organizzative di volta in volta individuate, porrà in essere nelle ipotesi di sostanziale variazione o cessazione di un indice di riferimento dalla medesima utilizzato.

Unità organizzativa coinvolta	Attività prevista
<i>Ufficio Organizzazione servizi bancari</i>	Nell'ambito del monitoraggio periodico dell'indice di riferimento utilizzato, ne rileva l'eventuale dismissione o variazione sostanziale e ne dà immediata notizia al Presidente del Comitato Fidi.
<i>Presidente del Comitato Fidi</i>	Valuta ed identifica uno o più indici di riferimento che possono essere assunti dalla Banca come alternativi rispetto a quello dismesso o significativamente modificato, illustrando le motivazioni per cui tali indici rappresentano valide alternative.
<i>Responsabile Funzione di Risk Management e Responsabile Funzione di Compliance</i>	Le Funzioni aziendali di controllo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, svolgono un'analisi dei risultati della proposta redatta dal Presidente del Comitato Fidi con l'indicazione degli indici di riferimento alternativi.
<i>Amministratore Delegato</i>	Sottopone ed illustra la proposta di adozione dell'indice di riferimento alternativo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Valuta ed approva la proposta.

Nel caso in cui si verificano le condizioni per la sostituzione dei tassi in uso, la Banca comunica ai clienti l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione concordate in sede di contratto.

Il presente piano è oggetto di monitoraggio periodico e, ove ritenuto necessario in occasione del monitoraggio, di aggiornamento interno.